

# *Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E  
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO  
UFFICIO VIII**

## **TELEFAX**

**POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA  
LORO SEDI**

**e, p.c.:**

**UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI COMUNITARI  
LORO SEDI**

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZI VETERINARI  
LORO SEDI**

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO  
SERVIZIO VETERINARIO  
SUA SEDE**

**COMANDO CARABINIERI PER LA  
TUTELA DELLA PUBBLICA SALUTE  
SEDE**

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
SEDE**

**ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
LORO SEDI**

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
LORO SEDI**

**DGSAN  
UFFICIO III  
SEDE**

DGPREV  
UFFICIO III  
SEDE

DGSA  
UFFICIO IV  
UFFICIO VII  
LORO SEDI

**OGGETTO:** importazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano – indicazioni operative alla luce della nuova normativa comunitaria.

Come noto, a decorrere dal 4 marzo 2011 sono entrate in applicazione le nuove disposizioni comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, rappresentate dal:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (*pubblicato in GUCE, serie L, n. 300 del 14 novembre 2009*);
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera" (*pubblicato in GUCE, serie L, n. 54 del 26 febbraio 2011*).

Le suddette disposizioni sono comprensive delle prescrizioni sanitarie per l'importazione dei sottoprodotti considerati, che confermano in larga misura quelle prescritte dalla normativa comunitaria precedente (regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio), e sono distinte, in relazione alla classificazione sanitaria e alla destinazione d'uso dei sottoprodotti medesimi, in:

- a) prescrizioni sanitarie per l'importazione di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati ad essere impiegati nella catena dei mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia (*regolamento UE n. 142/2011, art. 25, par. 3, lettera a) e allegato XIV, Capo I*);
- b) prescrizioni sanitarie per l'importazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia (*regolamento UE n. 142/2011, art. 25, par. 3, lettera b) e allegato XIV, Capo II*).

Al riguardo, si ritiene necessario richiamare l'attenzione di codesti Uffici sulle novità più significative introdotte dalla nuova normativa comunitaria, sopra richiamata, ed aventi un impatto più diretto ed immediato sui controlli veterinari all'importazione, fornendo le indicazioni operative di seguito riportate:

**LISTE STABILIMENTI PAESI TERZI.** a decorrere dal 4 marzo 2011, le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, ivi compresi quelli destinati a fini

diversi dall'alimentazione animale, devono avvenire da liste di stabilimenti riconosciuti o registrati dalle Autorità competenti dei Paesi terzi (*regolamento CE n. 1069/2009, art. 41, par. 3, lett. b*)).

Tali liste, suddivise, in relazione all'attività produttiva degli impianti, in nove sezioni, sono consultabili, fin già dal 4 marzo 2011, nel seguente sito web della Commissione Europea: [http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third\\_country/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm);

pertanto a decorrere da questa data non hanno più valore le liste nazionali bilaterali predisposte da questo Dipartimento.

Gli elenchi degli stabilimenti approvati saranno inseriti, inoltre, nel sistema TRACES (*regolamento UE n. 142/2011, art. 30*) e saranno regolarmente aggiornati.

**PELI:** le prescrizioni sanitarie, di cui alla normativa precedente (*regolamento CE n. 1774/2002* del Parlamento Europeo e del Consiglio), relative all'importazione dei peli non trattati di ruminanti, vengono estese ai **peli non trattati di tutte le specie animali** (*regolamento UE n. 142/2011, allegato I, punto 32*); pertanto, in accordo con le nuove disposizioni, l'importazione dei peli non trattati di qualsiasi specie potrà essere consentita senza obbligo di presentazione delle certificazioni sanitarie previste dalle disposizioni nazionali (*Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 56, comma 3 e biglietto urgente ministeriale del 24 aprile 1979*), ma, naturalmente, con l'applicazione delle prescrizioni comunitarie relative alla verifica dell'idoneità degli imballaggi e dello stato di asciuttezza dei peli non trattati e al loro inoltro a destino in vincolo sanitario (*regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, Capo II, Sezione 1, Tabella 2, rigo 8*);

i peli trattati, invece, rimangono esclusi dai nuovi regolamenti e quindi restano soggetti agli obblighi di certificazione sanitaria nazionale sopra indicati (*Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 56, comma 3 o, nel caso dei peli fini, biglietto urgente ministeriale del 24 aprile 1979*).

**PIUME, PARTI DI PIUME E PIUMINO TRATTATI:** è prevista l'armonizzazione dei parametri di trattamento per piume, parti di piume e piumino (100°C per 30 minuti), per cui i parametri più restrittivi di cui alla nota ministeriale prot. DGSA.VIII/11166/ del 28 settembre 2007 non saranno più obbligatori.

Qualora i parametri di trattamento (temperatura e/o tempo) figuranti nel documento commerciale di accompagnamento dei prodotti siano inferiori ai valori predetti (100°C per 30 minuti), la norma dà la possibilità di **ritrattare** le piume, le parti di piume e il piumino, conformemente ai parametri previsti, e mediante lavaggio industriale, presso uno stabilimento o un impianto autorizzato per tale trattamento (*regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, Capo II, Sezione 1, Tabella 2, rigo 9 e allegato XIV, Capo II, Sezione 6*);

**GUANO DI PIPISTRELLI NON MINERALIZZATO:** vengono definiti i requisiti sanitari disciplinanti l'importazione di guano di pipistrelli non mineralizzato (*regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, Capo II, Sezione 1, Tabella 2, rigo 1 e allegato XV, Capo 17*), mentre il guano mineralizzato, come da normativa precedente, rimane escluso dalla vigilanza veterinaria.

**PRODOTTI INTERMEDI:** il regolamento (CE) n. 142/2011 abroga il regolamento (CE) n. 2007/2006, relativo ai prodotti intermedi, assorbendo gli stessi nella nuova disciplina ed estendendo la loro definizione anche ai prodotti trasformati di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali umani e veterinari (*regolamento UE n. 142/2011, allegato I, punto 35*).

Alla luce della nuova definizione di prodotti intermedi, le competenze in materia di controllo igienico sanitario sulle importazioni di **bile animale in polvere destinata alla produzione di medicinali ad uso umano**, fino ad oggi spettanti agli USMAF, sono assegnate, a decorrere dal 4 marzo 2011, a codesti Uffici.

Si segnala, inoltre, che, a differenza della normativa precedente sopra richiamata (*regolamento CE n. 2007/2006*), i prodotti intermedi non si caratterizzano più per la loro esclusiva derivazione da materiali di categoria 3, ma possono essere ottenuti anche da determinati materiali di categoria 1 e

categoria 2 (materiali di categoria 1 di cui all'art. 8, lett. c) e materiali di categoria 2 di cui all'art. 9, lettere f) e h) del regolamento CE n. 1069/2009).

**IMPORTAZIONI DI DETERMINATI MATERIALI A FINI DIVERSI DALL'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI TERRESTRI D'ALLEVAMENTO, ESCLUSI GLI ANIMALI DA PELLICCIA:** il regolamento (CE) n. 142/2011 abroga il regolamento (CE) n. 878/2004, riclassificando come categoria 3 i seguenti sottoprodotti che erano originariamente classificati, dallo stesso regolamento (CE) n. 878/2004, come categoria 2:

- a) sottoprodotti di origine animale provenienti da animali acquatici e prodotti derivati da animali acquatici;
- b) invertebrati acquatici e prodotti derivati da invertebrati acquatici;
- c) invertebrati terrestri, nei vari stadi di trasformazione, ad esempio larve, e prodotti derivati;
- d) prodotti generati dagli animali di cui alle lettere a), b) e c), ad esempio uova di pesce;
- e) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha.

Fatte salve le norme di certificazione sanitaria comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, Capo 3F per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia, le importazioni dei materiali in questione destinati all'alimentazione di animali diversi da quelli terrestri di allevamento, esclusi gli animali da pelliccia, devono effettuarsi nel rispetto delle norme di certificazione sanitaria nazionali di cui alla legge 281/63, art. 10, comma 2, per quanto applicabili, con particolare riferimento all'attestazione dell'assenza di agenti patogeni (*regolamento UE n. 142/2011, Allegato XIV, Capo IV, Sezione 2*).

**DISPOSIZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/78/CE:** il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce misure sanitarie di attuazione della direttiva 97/78/CE, art. 16, lettere e) ed f), relativamente all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a fini di ricerca e diagnostici, ad uso espositivo, nonché ad essere impiegati in forma di campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari.

Tali misure, oltre a riconfermare l'obbligo di autorizzazione sanitaria preventiva per l'importazione dei suddetti prodotti da parte dello Stato membro di destinazione e l'inoltro diretto dei prodotti stessi dal PIF all'utilizzatore autorizzato, obbligano gli operatori ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste dai nuovi regolamenti comunitari in materia di trasporto, utilizzo e smaltimento dei prodotti considerati (*regolamento UE n. 142/2011, artt. 27 e 28 e Allegato XI, Capo III, Sezioni 1, 2 e 3*).

Inoltre, in relazione ai campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari, il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che la loro importazione possa essere consentita a condizione che:

- a) provengano da determinati Paesi terzi (i Paesi terzi di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, Capo II, Sezione 1, Tabella 2, rigo 14, oppure, nel caso di campioni commerciali costituiti da latte o prodotti a base di latte, i Paesi terzi di cui al regolamento UE n. 605/2010, allegato I);
- b) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, Capo 8 ed etichettati con la seguente dicitura: "CAMPIONI COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";
- c) siano destinati ad un impianto riconosciuto o registrato.

**CERTIFICAZIONE DI POLIZIA SANITARIA PER LE TSE:** la certificazione di polizia sanitaria per le TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, allegato IX, Capitolo D, Sezione B,

viene direttamente incorporata, laddove prevista, nei nuovi modelli di certificato sanitario per l'importazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, consentendo, quindi, in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato IX, Capitolo, Sezione A (modificato da ultimo dal regolamento UE n. 189/2011), una univoca identificazione dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, per i quali la suddetta certificazione sanitaria deve essere richiesta al momento dell'importazione.

In accordo con le nuove disposizioni, e contrariamente alle indicazioni fornite nel passato dalla Commissione Europea, trasmesse a codesti Uffici con nota ministeriale prot. n. 011358-P-16/06/2009 DGSA, taluni prodotti di origine bovina, ovina e caprina, quali pelli fresche e trattate, gelatine derivate da pelli, collagene e derivati lipidici, possono essere importati senza certificazione sanitaria TSE. Pertanto le indicazioni fornite con la nota ministeriale suddetta non hanno più valore.

### **PRESCRIZIONI SANITARIE DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DEI CONTROLLI SANITARI ALL'IMPORTAZIONE CONFERMATE NELLA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA:**

- 1) divieto d'importazione nella Comunità Europea dei seguenti sottoprodotti e prodotti derivati:
  - a) materiale specifico a rischio;
  - b) piume, parti di piume e piumino non trasformati;
  - c) stallatico non trasformato;
  - d) cera d'api sotto forma di favi;
- 2) provenienza dei sottoprodotti e prodotti derivati da elenchi di Paesi terzi autorizzati; tali elenchi sono consultabili all'allegato XIV, Capo I, Sezione 1, Tabella 1 e Capo II, Sezione 1, Tabella 2 del regolamento (UE) n. 142/2011;
- 3) presentazione al Posto di Ispezione Frontaliera di un certificato sanitario, una dichiarazione o un documento commerciale conforme, in relazione al sottoprodotto da importare, ad uno dei modelli riportati all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 4) applicazione della procedura di "canalizzazione", di cui all'art. 8, par. 4 della Direttiva 97/78/CE, per l'importazione dei sottoprodotti e prodotti derivati di seguito elencati, con destinazione dei medesimi ad un impianto riconosciuto o registrato:
  - a) sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e animali da pelliccia;
  - b) sottoprodotti di origine animale destinati per usi tecnici;
  - c) campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari;
  - d) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti;
  - e) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati alla produzione di fertilizzanti organici e ammendanti;
  - f) lana non trattata;
  - g) peli non trattati;
  - h) grassi fusi destinati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento;
  - i) derivati lipidici;

- j) prodotti intermedi;
- k) prodotti sanguigni non trattati di Artiodattili, Proboscidi e Perissodattili diversi dagli Equidi destinati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento; per tali prodotti la procedura di cui al punto 4) è applicabile solo in determinate situazioni epidemiologiche del Paese terzo di provenienza, attestate nel certificato sanitario di origine, e cioè:
- Paesi terzi in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica e da almeno 12 mesi sono ufficialmente attuati e controllati programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei ruminanti domestici (per i prodotti sanguigni di Artiodattili, Proboscidi e Perissodattili diversi dagli Equidi);
  - Paesi terzi in cui sono presenti animali sieropositivi per la stomatite vescicolare o la febbre catarrale degli ovini (per i prodotti sanguigni di Proboscidi, Artiodattili diversi dai Suidi e dai Taiassuidi e Perissodattili diversi dagli Equidi);
  - Paesi terzi in cui sono presenti animali sieropositivi per la stomatite vescicolare (per i prodotti sanguigni di Suidi e Taiassuidi).

**PERIODO TRANSITORIO PER L'UTILIZZO DEI MODELLI DI CERTIFICATO SANITARIO PREVISTI DALLA NORMATIVA PRECEDENTE (REGOLAMENTO CE N. 1774/2002, ALLEGATO X):** per consentire ai Paesi terzi di adeguarsi alle nuove prescrizioni e evitare interruzioni del commercio con gli stessi, il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede un periodo transitorio, sino al **31 gennaio 2012**, durante il quale gli Stati membri potranno ancora ammettere all'importazione le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnati da un certificato sanitario, una dichiarazione o un documento commerciale compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato X, purché tali certificati, dichiarazioni o documenti siano stati compilati e firmati entro il **30 novembre 2011** (*regolamento UE n. 142/2011, art. 36, par. 2*).

Nessun periodo transitorio, invece, è stato definito per il modello di dichiarazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, Capitolo 20, relativo ai prodotti intermedi, originariamente non contenuto nel regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato X; pertanto, in relazione a tali prodotti, tutte le dichiarazioni che saranno compilate e firmate a decorrere dalla data di applicazione del nuovo regolamento (4 marzo 2011) dovranno essere esclusivamente conformi al modello in questione.

Anche per il modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, Capitolo 19, relativo alla gelatina di categoria I da utilizzarsi nell'industria fotografica non è stato definito un periodo transitorio, ma attualmente tale modello non può essere utilizzato per importazioni nel territorio italiano per l'assenza di stabilimenti italiani fotografici autorizzati all'impiego di tale gelatina.

Naturalmente i certificati sanitari previsti dal nuovo regolamento dovranno essere richiesti anche in relazione a quei sottoprodotti, di seguito riportati, rispetto ai quali la normativa precedente non stabiliva requisiti sanitari per l'importazione:

- 1) campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari (*regolamento UE n. 142/2011, allegato XV, Capo 8*);
- 2) guano di pipistrelli non mineralizzato (*regolamento UE n. 142/2011, allegato XV, Capo 17*).


**REVISIONE NOTA MINISTERIALE PROT. 600.3/SP.40/5261 DEL 14 NOVEMBRE 2012 "IMPORTAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO E PATOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE O MICROBICA NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO"**: considerato che l'entrata in applicazione delle misure d'importazione previste dalla nuova normativa comunitaria impone una ridefinizione degli ambiti applicativi e dei riferimenti normativi della nota ministeriale sopraccitata, si ritiene necessario allegare alla presente uno schema aggiornato dei materiali di origine animale disciplinati dalla nota ministeriale medesima, con distinzione fra materiali soggetti, ai fini dell'importazione, a preventiva autorizzazione o nulla osta ministeriale (*allegato 1*) e materiali non soggetti (*allegato 2*).

Vengono inoltre riportate in *allegato 2 bis* le deroghe previste per determinati materiali nel caso di scambi fra Istituti Universitari o Centri di Ricerca Pubblici autorizzati.

In relazione, infine, alle disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazione o nulla osta ministeriale per l'importazione di farmaci veterinari e/o sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario, si rimanda alla nota ministeriale prot. DGSA 0002336-P-08/02/2011.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente nota, al fine di garantire una capillare conoscenza delle disposizioni in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE



Referente:

G. Izzi - 06.59946531



Allegato 1

MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE SOGGETTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CON  
NULLA OSTA MINISTERIALE

MATERIALE BIOLOGICO

MATERIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, compresi quelli costituiti o derivati da organismi invertebrati, destinati a fini di ricerca e diagnostici, studi particolari, analisi, fini culturali, uso espositivo, nonché ad essere impiegati in forma di campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia	-
Sottoprodotti di origine animale destinati per usi tecnici	-
Miscele di agenti batterici non patogeni utilizzate per la depurazione di acquari ornamentali	-
Mangimi, compresi quelli medicati, esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, destinati ad uso non commerciale	-
Organi e tessuti di ruminanti destinati alla produzione di coadiuvanti tecnologici	-



Allegato I (segu.:

## MATERIALE PATOLOGICO

MATERIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
Agenti batterici, virali, parassitari e micotici o loro metaboliti dotati di attività patogena verso gli organismi animali, compresi quelli destinati alla produzione di medicinali veterinari ad azione immunologica	Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
Agenti microbici non convenzionali	Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
Linee cellulari infette di origine animale	Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
Secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti di animali infetti	Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
Cellule neoplastiche derivate da tessuti animali	
Cellule geneticamente modificate di origine animale	-
Secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti di animali con manifestazioni patologiche di natura non infettiva o sottoposti a trattamenti sperimentali con sostanze ad azione tossicologica	-
Veleni e tossine di origine animale destinati per valutazioni di laboratorio e prove sperimentali	-

## Allegato 2

MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE NON SOGGETTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE  
O NULLA OSTA MINISTERIALE

MATERIALE	REQUISITI D'IMPORTAZIONE
Anticorpi purificati di origine animale di pronta utilizzazione	Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: <i>"Il prodotto non veicola agenti patogeni, poiché è stato ottenuto in condizioni igieniche da animali sani ed indenni da malattie infettive e diffuse"</i>
Enzimi derivati da tessuti animali impiegati allo stato fresco in qualità di coadiuvanti tecnologici nella trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi i cagli freschi già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 57, commi 1 e 2)	idem
Acidi nucleici o relative frazioni estratti da cellule non infette di origine animale	Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: <i>"Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"</i>
Linee cellulari, estratti cellulari o tissutali ottenuti da materiali non infetti di origine animale	idem
Preparati istologici allestiti con tessuti animali	idem
Organi o tessuti non infetti di origine animale contenuti o fissati in formalina o in altre sostanze fissanti	idem
Insetti morti ed essiccati destinati a pratiche di collezionismo o fini didattici	idem
Microrganismi non patogeni d'interesse veterinario, compresi quelli destinati ad essere utilizzati nella trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi gli starters microbici impiegati nella preparazione degli insaccati carnei, la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore, già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal decreto ministeriale 28 dicembre 1994)	idem

Enzimi di origine microbica impiegati in qualità di coadiuvanti tecnologici nella trasformazione di prodotti di origine animale od altri enzimi ottenuti da microrganismi non patogeni d'interesse veterinario	idem
Prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione	idem
Enzimi derivati da tessuti animali impiegati allo stato secco in qualità di coadiuvanti tecnologici nella trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi i cagli secchi già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 56, comma 1)	Controllo sanitario-identificativo senza obbligo di presentazione di certificato veterinario

Allegato 2 b.s

**DEROGHE ALLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA PER SCAMBI FRA UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI AUTORIZZATI DI MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE NON SOGGETTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA MINISTERIALE**

MATERIALE	REQUISITI D'IMPORTAZIONE
Anticorpi purificati di origine animale di pronta utilizzazione	Dichiarazione rilasciata dall'Istituto o Centro di provenienza nella quale siano chiaramente indicati la natura del prodotto e la sua destinazione d'uso
Acidi nucleici o relative frazioni estratti da cellule non infette di origine animale	
Linee cellulari, estratti cellulari o tissutali ottenuti da materiali non infetti di origine animale	
Preparati istologici allestiti con tessuti animali	
Organi o tessuti non infetti di origine animale contenuti o fissati in formalina o in altre sostanze fissanti	
Insetti morti ed essiccati	
Microrganismi non patogeni d'interesse veterinario e loro enzimi	
Prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione	